

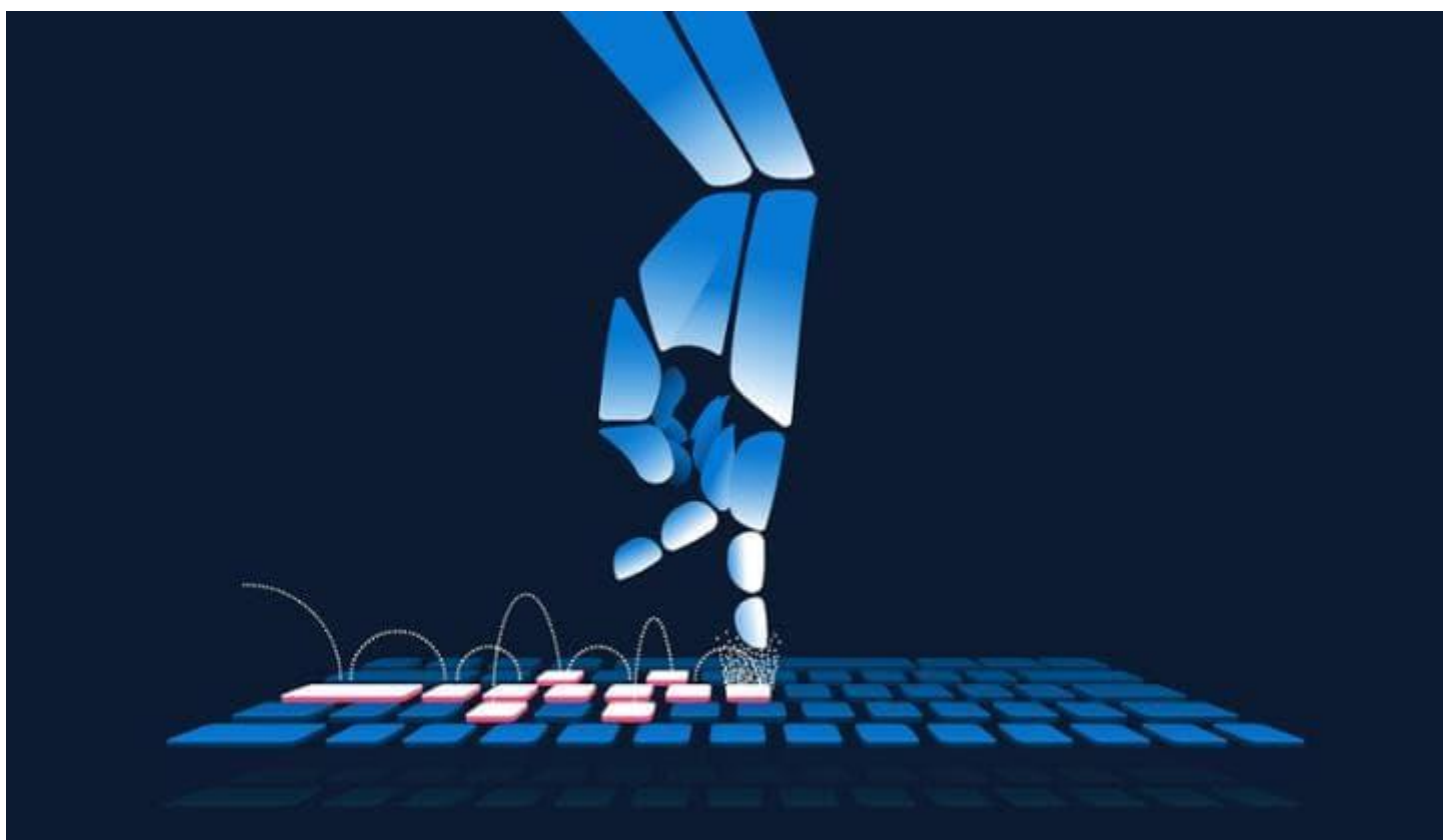
Economia

LAVORO

Fai la tua domanda all'esperto: esperto.lavoro@repubblica.it

L'IA scrive l'atto, l'avvocato non controlla: si rischia la condanna

a cura della redazione [Economia](#)



Il caso al Tribunale di Torino, dove la difesa viene ritenuta colpevole di avere fatto proprio quanto elaborato dall'IA senza alcun controllo. La morale: rimane imperativo il filtro umano critico, la cui assenza è considerata una colpa grave

Ascolta l'articolo

14 OTTOBRE 2025 ALLE 13:59 2 MINUTI DI LETTURA

Rischio di condanna per lite temeraria se l'avvocato non controlla l'atto scritto dall'IA limitandosi ad un copia e incolla. E' quanto successo al Tribunale di

Torino che, con la sentenza del 16 settembre 2025 (causa RGL 1018/2025), ha pronunciato una condanna per lite temeraria, con conseguente applicazione di sanzioni economiche ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., in un caso in cui il ricorso introduttivo del giudizio, redatto col supporto dell'intelligenza artificiale, si è rivelato pieno di citazioni normative e giurisprudenziali astratte "prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio" (così in sentenza).

Una tendenza che si va consolidando, come spiega l'avvocata Damiana Lesce, dello studio Trifirò & Partners Avvocati. Di recente, anche il Tribunale di Firenze (sez. imprese- ordinanza del 14 marzo 2025) aveva affrontato una questione analoga, mettendo in guardia sull'impiego dell'intelligenza artificiale nella redazione degli atti; in quel caso, però, era stata esclusa l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. che prevede la responsabilità aggravata per lite temeraria.

Evidentemente, il Tribunale di Torino ha voluto (e potuto) essere più incisivo disponendo, come innanzi detto, la condanna per lite temeraria, con parole obiettivamente molto dure nei confronti della difesa, ritenuta colpevole di aver fatto integralmente proprio quanto elaborato dall'IA, senza alcun controllo: applicando l'art. 96 c.p.c per lite temeraria, il Giudice ha inflitto alla parte soccombente una sanzione aggiuntiva da versare a ciascuna delle controparti in ragione della condotta processuale qualificata come azione intrapresa con mala fede o colpa grave.

La recente sentenza consente di fare alcune riflessioni su un tema di attualità, destinato ad avere certamente sempre maggiore rilievo.

L'uso della tecnologia anche nell'ambito della professione legale è oramai un fatto. La stessa può certamente essere utilizzata come strumento di supporto, offrendo strumenti avanzati per la ricerca giuridica, la sintesi delle informazioni e la redazione di documenti. L'IA può, quindi, accelerare soprattutto l'attività di ricerca ed analisi ma il professionista non deve e non può abdicare innanzitutto al suo dovere di controllo.

In termini generali, il corretto esercizio del diritto di difesa nell'ambito dell'attività difensiva richiede che il professionista si avvalga di fonti affidabili e verificabili. Se si avvale della tecnologia, il professionista deve controllare le citazioni normative e giurisprudenziali suggerite dall'IA e non può limitarsi a un mero "copia e incolla" dell'elaborato.

Rimane, quindi, imperativo il filtro umano critico, la cui assenza – come innanzi visto – è considerata una colpa grave.

Quanto sopra anche in ragione del noto fenomeno delle "allucinazioni" dell'intelligenza artificiale, ossia l'elaborazione di informazioni inesistenti seppur presentate come reali e veritiere. L'IA può, infatti, generare riferimenti giuridici inesistenti e persino confermarli in seguito a nuove interrogazioni.

Al riguardo, la "Carta dei Principi per un uso consapevole di strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense", recentemente adottata da parte dell'Ordine degli Avvocati di Milano ("Carta dei Principi"), prescrive il dovere di competenza ed il principio della centralità della decisione umana.

In particolare, con riguardo al dovere di competenza, ivi si precisa: "E' essenziale comprendere le funzionalità e i limiti dei sistemi di AI utilizzati, per garantire che i risultati siano accurati e appropriati al contesto legale". Ed ancora: "Gli avvocati devono essere capaci di identificare e gestire i rischi associati all'uso dell'AI evitando una dipendenza da risultati automatizzati".

Come in tutti i settori, anche l'avvocato è dunque tenuto ad un uso etico e responsabile delle tecnologie. Egli deve garantire che l'innovazione non comprometta la qualità della difesa a discapito della parte assistita né alteri parimenti la correttezza del processo.

La tecnologia deve rimanere, quindi, un mero strumento di supporto ma non può e non deve sostituirsi all'attività richiesta all'avvocato il cui ruolo, peraltro, non può rilegarsi a quello di un mero controllo del prodotto dell'IA. Il

ragionamento, il suggerimento creativo, la scelta della strategia difensiva, la capacità di argomentazione persuasiva, l'interpretazione della legge, rimangono di pertinenza del professionista e costituiscono il valore aggiunto che il bravo avvocato può offrire al cliente; tutto questo, almeno per ora, non può essere offerto dall'IA.

Allo stesso modo, l'IA non è (e non sarà) in grado di riprodurre le c.d. soft skills di un bravo avvocato, trattandosi di abilità interpersonali e sociali, legate non alla mera conoscenza tecnica ma alla capacità di interazione e comunicazione con il cliente, elementi questi anch'essi assolutamente rilevanti in ragione della natura comunque fiduciaria del rapporto tra il professionista ed il cliente.

© Riproduzione riservata